

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2^a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **11387** del Ruolo Generale dell'anno **2019**, avente ad oggetto: *Altri contratti atipici* vertente

TRA

CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO – C.I.T.L. ,(c.f./ p.iva 00100070614), ora I.T.L. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato allegato all'atto di costituzione del nuovo difensore del 07.03.2023, dall'avv.to Antonio Russano presso il cui studio, sito in Santa Maria La Fossa (CE) alla via Giardino n.16 elettivamente domicilia

Opponente

CONTRO

COMUNE DI FRIGNANO (C.F. 81002050615) in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., con sede in Frignano (CE) al Corso Vittorio Emanuele II n. 78, , rappresentato e difeso, in virtù della procura in calca alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Tommaso Castiello presso il cui studio, sito in Aversa (CE) alla via Saporito n. 56 elettivamente domicilia

Opposto

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come dagli atti di causa depositati dalle parti che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte.

PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO

Rgn°11387 /2019

1

IL GIUDICE (dr.ssa Cristina CAPONE)

In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).

Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.3736/2019 emesso dall'intestato Tribunale il 26.08.2019, nell'ambito del procedimento avente R.G. n.6983/2019, il Consorzio Idrico Terra di Lavoro (di seguito, Consorzio) contestava l'opposto decreto con il quale era stata condannato a "pagare: a) alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso: 1. la somma di ϵ .1.050.000,00; 2. gli interessi al tasso legale, decorrenti dalla costituzione in mora del 13.04.15 sino all'effettivo saldo; b) all'avvocato CASTIELLO TOMMASO (c.f.CSTTMS68L24F799A) che se ne sono dichiarati anticipatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. - le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in ϵ .7000,00 per compenso ed in ϵ .870,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A nelle vigenti aliquote".

A fondamento della propria pretesa creditoria, il Comune di Frignano aveva dedotto: - di aver corrisposto al C.I.T.L. la somma di €.1.200.000,00 in virtù di un atto transattivo del 16.02.2005, mediante il quale si era convenuto che il C.I.T.L. avrebbe dovuto liberare l'Ente Comunale dalle somme pignorate dall'Eniacqua (oggi Acqua Campania S.p.A.) al Comune e per le quali pendeva giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; - che la somma convenuta era stata versata dal Comune di Frignano al CITL; - che il Comune di Frignano aveva versato la medesima somma anche ad Eniacqua assegnataria del procedimento di esecuzione; - che il C.I.T.L. con delibera n.2 del 03.01.2017 aveva dato atto di aver incassato la somma di €1.200.000,00 riconoscendo di essere debitore nei confronti del Comune di Frignano e di impegnarsi alla restituzione della stessa mediante rate mensili di €50.000,00; - che il CITL aveva corrisposto al Comune di Frignano la sola somma di €150.000,00; - che il Comune di Frignano aveva costituito in mora il CITL con

pec del 24.01.2019, in quanto decaduto dal beneficio del rateizzo e l'aveva diffidato, invano, a riversare al Comune la somma residuale di €.1.050.000,00.

Quali motivi di opposizione il Consorzio deduceva: - l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere atteso che atto transattivo del 16.02.2005 era stato concluso nella sede del C.I.T.L in Caserta; - che il Comune aveva puntualmente disatteso a quanto convenuto all'art.2 ed all'art.3 di detto atto, incorrendo in inadempienze contrattuali, in particolare non rispettando le modalità di pagamento ivi previste; che, per tal motivo, gli interessi moratori dovuti dal Comune al Consorzio, ammontavano ad €.436.717,81; - che nel ricorso monitorio non era stato riferito che il C.I.T.L. ed il Comune, in data 14.05.2018, avevano sottoscritto un atto di compensazione in virtù del quale il C.I.T.L. era debitore nei confronti del Comune della sola somma di €.581.153,88; - che controparte aveva altresì omesso di menzionare l'ulteriore mandato di pagamento n.473 del 18.12.2018 di €.25.000,00 versati dal C.I.T.L. al Comune; - che, pertanto, dalla somma di €.581.153,88 andava detratta la somma di €.25.000,00 nonché l'ulteriore somma di €.436.717,81 per interessi moratori dovuta al C.I.T.L. secondo quanto riportato dal punto 3) dell'atto transattivo del 16.02.2005; - che il C.I.T.L. non poteva essere decaduto da nessun termine e beneficio del rateizzo, in quanto non previsto per lo stesso.

Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: "- In via preliminare dichiararsi l'incompetenza territoriale per i motivi summenzionati del Giudice adito in favore del Tribunale di S. Maria C.V. territorialmente competente; - Sempre In via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo perché il credito non risulta certo, liquido ed esigibile, per i motivi esposti e dichiarare insussistente e/o infondata la pretesa ed il credito fatto valere dal Comune di Frignano, per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiararsi nullo e/o inefficace l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 3637/2019 del 26/08/2019, R.G. n. 6983/2019, emesso dal Tribunale di Napoli Nord e notificato all'opponente per il riconoscimento della somma ingiunta; - In via subordinata Accertare e dichiarare, nel merito la sussistenza del minor debito del C.I.T.L., pari ad

€.92.436,07, ovvero pari al diverso ammontare che sarà ritenuto di giustizia alla luce della documentazione allegata. Con conseguente declaratoria di infondatezza (in fatto e diritto) delle pretese creditorie azionate nella precedente fase monitoria; - Adottare e disporre ogni consequenziale provvedimento ritenuto di giustizia, anche ai sensi dell'art. 96 cpc; - In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio."

Si costituiva in giudizio il Comune di Frignano, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, che rilevava: - l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente per non aver l'opponente dimostrato che la stessa fosse fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui contestava la competenza; - l'inammissibilità nonché l'infondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente atteso che con l'atto di compensazione le parti avevano definitivamente cristallizzato i reciproci rapporti di dare ed avere e che segnatamente il Consorzio si era riconosciuto debitore nei confronti del Comune di Frignano della complessiva somma di €.1.050.000,00, manifestando la chiara volontà abdicativa di ogni diritto derivante dalla transazione del 2005; - che con successivo atto ricognitivo di debito del 20.06.2019, le parti, ovvero Comune di Frignano e Consorzio Idrico Terra di Lavoro, nel riconoscere e darsi atto dell'esistenza di una molteplicità di procedure esecutive presso il Comune di Frignano per debiti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro nei confronti di Acqua Campania S.p.a. ed in ragione della pendenza della procedura esecutiva rubricata sotto il numero di RGE 1304/2009 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avevano riconosciuto che il Comune di Frignano per il periodo 12/2003 -09/2009 era debitore nei confronti del CITL di €.330.147,08, che il CITL era debitore del Comune di Frignano, ad altro titolo, di €.1.025.000,00 ed il CITL autorizzava il Comune di Frignano al pagamento della somma di €.330.147,08 direttamente ad Acqua Campania, creditrice del CITL; -che, pertanto, alla luce di ciò, il credito vantato dal Comune di Frignano nei confronti del CITL al momento della sua costituzione nel presente giudizio, per i titoli innanzi richiamati, e per le

compensazioni effettuate, unitamente alla "autorizzazione" al pagamento ad Acqua Campania, ammontava a complessivi €.911.300,96, oltre oneri accessori come per legge. Chiedeva pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto impugnato, il rigetto dell'opposizione

Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dato atto della tempestività della opposizione e della legittimazione, attiva e passiva, delle parti, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dalla assenza di contestazione al riguardo.

In rito, va confermata la competenza dell'adito Tribunale, dovendosi superare l'eccezione di incompetenza territoriale, come formulata dall'opponente. Orbene, qualora la parte convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito sussiste sempre l'onere di colui che la solleva di contestare tutti i fori. Ciò deve coordinarsi con la dissociazione tra parte formale e sostanziale che si verifica nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo laddove, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).

Nel presente giudizio il CITL opponente ha contestato la competenza per territorio dell'adito Tribunale, per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in quanto a Caserta, presso la sede del Consorzio era stato sottoscritto l'atto di transattivo del 16.02.2005, senza tuttavia nulla aggiungere $Rgn^{\circ}11387/2019$ 5

IL GIUDICE (dr.ssa Cristina CAPONE)

sulla sussistenza o mancanza di ulteriori criteri di collegamento con il circondario del Tribunale di Napoli Nord. Per giurisprudenza costante della Suprema Corte (cfr. tra le tante sentenza del 10 ottobre 2013 n. 24725), colui che sollevi l'eccezione di incompetenza per territorio è tenuto a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicché, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., la società o (ditta individuale, come nel caso di specie) deve provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito con la conseguenza che la mancata contestazione della sussistenza di tale criterio comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. La contestazione della sussistenza della competenza per territorio deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'articolo 20 c.p.c., anche in riferimento a entrambi i due fori generali di cui all'art. 18 e 19, cioè con riguardo alla residenza che con riguardo al domicilio, poiché quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento, autonomo rispetto a quello di residenza; che né l'indicazione da parte dell'attore nella citazione della residenza del convenuto ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice esenta il convenuto dal suddetto onere, sia perché nella prima ipotesi l'indicazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con esso del domicilio, sia perché in entrambe le ipotesi il comma II, secondo inciso, dell'articolo 38 c.p.c., esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare e indicare tutti i fori possibilmente concorrenti; che il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice,

sia perché nella prima ipotesi l'individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163 c.p.c., n 2., prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro), sia perché in entrambe le ipotesi l'art. 38 cod. proc. civ., comma 2, secondo inciso, esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti. Inoltre, nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 c.p.c. ma è il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza. (Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005). Va, altresì, ricordato che in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15996 del 21/07/2011).

Ne consegue che l'eccezione di incompetenza vada considerata come non proposta per la mancata contestazione, da parte dell'opponente, di tutti i fori concorrenti (ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c.). Va, pertanto, confermata nella presente controversia la competenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord.

Prima di procedere all'esame del merito della spiegata opposizione, deve osservarsi che, in ogni caso, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006).

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve

soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.

Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.

Tanto premesso, venendo al merito l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.

Va qui considerato che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato (Sez. 1, Sentenza n. 14980 del 28/06/2006) per cui, ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 9232 del 12/07/2000). Pertanto, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (Sez. L, Sentenza n. 13429 del 09/10/2000). Orbene, fermo quanto sopra illustrato riguardo al riparto dell'onere probatorio, va osservato che l'opponente non ha contestato l'esistenza di un rapporto contrattuale

Orbene, fermo quanto sopra illustrato riguardo al riparto dell'onere probatorio, va osservato che l'opponente non ha contestato l'esistenza di un rapporto contrattuale derivante dall'atto transattivo del 2005. Tuttavia, assume rilevanza pregnante per il presente giudizio la circostanza – sottaciuta dal Consorzio opponente - che le parti abbiano sottoscritto successivamente al predetto atto transattivo, il 20.06.2019, un successivo atto ricognitivo di debito nel quale il Comune di Frignano ed il Consorzio Idrico Terra di Lavoro, nel riconoscere e darsi atto dell'esistenza di una molteplicità di procedure esecutive presso il Comune di Frignano per debiti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro nei confronti di Acqua Campania S.p.a. ed in ragione della pendenza della procedura esecutiva rubricata sotto il numero di RGE 1304/2009 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avevano riconosciuto che il Comune di Frignano per il periodo 12/2003 - 09/2009 era debitore nei confronti del CITL di €.330.147,08, che il CITL era debitore del Comune di Frignano, ad altro titolo, di €.1.025.000,00 ed il CITL autorizzava il Comune di Frignano al pagamento della somma di €.330.147,08 direttamente ad Acqua Campania, creditrice del CITL.

L'espresso riconoscimento del debito che precede solleva pertanto il Comune dalla ulteriore prova della sussistenza di un credito nei confronti del Consorzio di cui deve essere, tuttavia, qui correttamente quantificato l'importo all'attualità. Al riguardo lo stesso Comune ha precisato che esso, al momento della sua costituzione nel presente giudizio, considerate le compensazioni effettuate unitamente alla "autorizzazione" al pagamento ad Acqua Campania, ammontava a complessivi €.911.300,96, oltre oneri accessori come per legge.

Non vale a confutare quanto precede il riferimento, compiuto da Consorzio, all'atto di compensazione del 14.05.2018 (assunto al Protocollo Generale C.I.T.L. n. 6396/2018) sottoscritto dal CITL ed il Comune di Frignano ed avente ad oggetto la "Compensazione volontaria di crediti e debiti tra Comune di Frignano e Consorzio Idrico Terra Di Lavoro" in quanto superato dall'atto ricognitivo del 2019 ove si legge "che precedentemente alla ricognizione del presente atto, gli Enti in questione avevano effettuato una sorte di compensazione tra le reciproche situazioni debitorie", per poi giungere al riconoscimento dei reciproche posizioni debitorie le quali, operate le opportune compensazioni, determinano in euro 911.330.96 il quantum ancora da dovere da parte del Consorzio. L'espresso riferimento nell'atto ricognitivo del debito – recante in calce la sottoscrizione del rappresentante del Consorzio qui non disconosciuta – a precedenti "sorte di compensazione" non meglio precisate e, pertanto, comprensive anche dell'atto di compensazione del 14.05.2018, è tale da far ragionevolmente ritenere che l'atto ricognitivo abbia considerato le totalità delle reciproche posizioni debitorie, ricomprendendo anche le somme indicate nell'atto del 2018.

Pertanto, sulla scorta di quanto sinora esposto, può dirsi che, mentre la creditrice in senso sostanziale ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante e come sopra rappresentato, fornendo la prova della fonte della pretesa creditoria e dell'esatto adempimento della prestazione effettuata, la debitrice in senso sostanziale non ha fornito la prova liberatoria spettantele, limitandosi a contestare l'avversa pretesa con argomentazioni smentite dalle avverse allegazioni documentali.

Da quanto precede, quindi, consegue il rigetto dell'opposizione.

11

Rgn°11387 /2019

IL GIUDICE

(dr.ssa Cristina CAPONE)

Per l'effetto di quanto precede, nonostante il rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato ed al contempo parte opponente deve essere condannata al pagamento nei confronti del Comune di Frignano della minor somma di euro €.911.300,96, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda, che va identificata con la data di deposito del ricorso monitorio, sino all'effettivo saldo. Ciò in quanto, a norma dell'art. 643 c.p.c. la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del decreto ingiuntivo ma tale pendenza deve essere intesa in termini processuali e non sostanziali, nel senso che la pendenza retroagisce al momento della presentazione del ricorso in caso di opposizione, cfr. Cass. Sez. Un. Ord.1.10.2007 n. 20596).

La revoca del decreto ingiuntivo non osta, infatti, ad una pronuncia sulla esistenza e sull'ammontare del credito, essendo pacifico che la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto formulata dal creditore al momento della costituzione, o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sè in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo (in tal senso, Cassazione n. 9021/2005) e che quando il Giudice riconosca l'avvenuto pagamento parziale, deve revocare in toto il decreto ingiuntivo, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione del provvedimento monitorio (Cassazione, S.U. n. 7448/1993 poi confermato da Cassazione n. 15026/2005).

Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri ed i valori medi (salvo che per la fase di trattazione, per il mancato svolgimento di attività istruttoria) di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nel cd. scaglione euro 520.001,00 - 1.000.000,00), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto

regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore secondo la somma qui riconosciuta, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento; ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- 1) **RIGETTA** l'opposizione e, per l'effetto, **REVOCA** il decreto ingiuntivo opposto n. 3736/2019;
- **2) CONDANNA** il Consorzio Idrico Terra di Lavoro ora I.T.L. s.p.a. -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento nei confronti del Comune di Frignano in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della somma di €.911.300,96, oltre interessi come in parte motiva;
- 3) CONDANNA il Consorzio Idrico Terra di Lavoro ora I.T.L. s.p.a. -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento nei confronti del Comune di Frignano in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.22.426,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, con attribuzione all'avv.to Tommaso Castiello dichiaratosene anticipatario.

Così deciso in Aversa il giorno 22.11.2023.

IL GIUDICE

(dr.ssa Cristina Capone)